

## DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 273 / 2023

**OGGETTO:** Prosecuzione tecnica concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi fino al 31/10/2025 nelle more dell'approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Ancona e variazione durata concessioni demaniali asservite al servizio fino alla data del 31/10/2025.

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- CONSIDERATO** che all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, subentrata all'Autorità Portuale di Ancona, sono state attribuite competenze che si estendono ai porti di Pesaro, Ortona, San Benedetto del Tronto e Pescara oltre a quelle preesistenti relative ai porti di Ancona e Falconara Marittima;
- CONSIDERATO** che all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a seguito della entrata in vigore della legge n.108 del 05/08/2022 (G.U. serie generale n.182 – Suppl. Ordinario n. 29), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili,

l'infrastruttura portuale di Vasto viene definitivamente annessa alle competenze dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 6, commi 1, lettera c) e 5 L. 84/1994 (nella versione precedente all'entrata in vigore dei D.lgs. 169/2016 e 232/2017), 1, lettera B) D.M. 14/11/1994 (abrogato dall'art. 15, comma 12 D.lgs. 232/2017), 232, comma 1 D.lgs. 152/2006, 4 e 5 D.lgs. 182/2003 (decreto abrogato dall'art. 19, comma 1 D.lgs. 197/2021) e del "Piano di gestione dei rifiuti del porto di Ancona" redatto dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 182/2003 approvato dalla Giunta della Regione Marche con Deliberazione n. 1513 in data 29/10/2012, recante la disciplina relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, nonché al servizio di ritiro degli stessi;

**VISTA** la Delibera del Commissario dell'Autorità Portuale di Ancona n. 13 del 17/03/2014, con cui, previo parere favorevole del Comitato Portuale in ordine alla documentazione di gara, espresso con Deliberazione n. 17 del 29/11/2013, è stato disposto l'avvio del procedimento volto all'affidamento della "Concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi" (in ossequio alla disciplina normativa richiamata nella precedente premessa applicabile, *ratione temporis*) mediante procedura aperta, in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 163/2006, «da esprimersi mediante il ribasso percentuale massimo da applicare sulle tariffe [determinate ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 2 e dell'Allegato IV D.lgs. 182/2003] riportate nel Capitolato speciale riferito alla presente concessione»;

**VISTA** la Delibera del Commissario dell'Autorità Portuale di Ancona n. 85 del 04/08/2014 con cui è stata aggiudicata in via definitiva la concessione, della durata di otto anni del servizio de quo all'ATI Garbage Service S.r.l. (capogruppo mandataria), Fulmar Servizi Marittimi Ecologici S.r.l. e Carbonafta & Carbometalli S.r.l. (mandanti);

**VISTA** la concessione demaniale marittima n. 26/2014 Registro Concessioni, n. 904 del Repertorio rilasciata alla Garbage Service S.r.l. (in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria del servizio) dall'Autorità Portuale di Ancona in data 15/10/2014, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto (richiamato dal punto n. 10) del medesimo atto di concessione demaniale), relativo alla procedura di gara richiamata nelle premesse precedenti, per un'estensione complessiva di mq. 1.200,00, ripartita nelle tre porzioni di superfici di seguito specificate:

- Area scoperta di mq 500 sita al Molo Sud, per esercitare il servizio di ritiro dei rifiuti solidi e liquidi alle navi ormeggiate nel porto di Ancona e presso le rade di Ancona e Falconara, i terminali petroliferi, da svolgere ai sensi del Capitolato Allegato;



- Area recintata di mq. 200,00 detta “isola ecologica”, ubicata in zona ex scalo Morini adibita allo stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Area recintata di mq. 500,00, sita all'interno del comprensorio industriale ex Tubimar adibita al recupero dei rifiuti non pericolosi (carta, vetro, plastica);

- VISTO** l'atto ricognitivo e di conferma di Associazione Temporanea di Imprese sottoscritto in data 16/07/2020 tra Garbage Ancona S.r.l. (capogruppo mandataria), Fulmar Barcaioli Ancona S.r.l. e Carbonafta & Carbometalli S.r.l. (mandanti) in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio Scoccianti di Ancona Repertorio 43.974 Raccolta n. 21.793 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona il 21/07/2020 al n. 4477, Serie 1T;
- VISTO** l'atto di subingresso n. 00/3/2020 Registro concessioni, Rep. N. 1585 dell'8/06/2020, con cui è stato autorizzato il subentro della Società Fulmar Barcaioli Ancona S.r.l., nella concessione demaniale marittima n. 26/2014 Registro concessioni, n. 904 Repertorio;
- VISTO** l'atto di subingresso n. 00/4/2020 Registro concessioni, Rep. N. 1673 del 14/09/2020, con cui è stato autorizzato il subentro della Società Garbage Ancona S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI richiamata nella precedente premessa, nella concessione demaniale marittima n. 26/2014 Registro concessioni, n. 904 Repertorio;
- VISTA** la concessione demaniale marittima portante n. 30/2019 del 13/11/2019 reg. rep. 1923 e riconnessa licenza suppletiva portante n. 00-7/2020 del 01/04/2022 reg. rep. 1923 rilasciata alla società rilasciata alla Garbage Service S.r.l. allo scopo di utilizzare un tratto di suolo demaniale di mq 600,00 nei pressi della banchina n. 19 da adibire a sosta automezzi e cassoni per rifiuti, oltre che posizionare n. 2 container reefer;
- VISTO** l'atto di subingresso n. 00-2/2020 del 06/03/2020 reg. rep. 1558 con cui è stato autorizzato il subentro della Società Garbage Ancona S.r.l., nella concessione demaniale marittima n. 30/2019 del 13/11/2019 reg. rep. 1923
- VISTO** l'art. 15, comma 12 D.lgs. 232/2017, recante abrogazione del D.M. 14/11/1994;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n. 172 del 30/07/2020, con cui, previo parere favorevole del Comitato di Gestione, espresso con Deliberazione n. 32 del 30/06/2020, è stato individuato, tra gli altri, nel novero dei servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) L. 84/1994, il ritiro dei rifiuti da nave, in quanto disciplinato dalla normativa speciale recata dall'art. 232 D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 182/2003;
- CONSIDERATO** che il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 (il cui art. 19, comma 1 ha disposto l'abrogazione del D.lgs. 182/2003), relativa



agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi e che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 197/2021 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le Autorità competenti (Autorità di Sistema Portuale) predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, assicurando la consultazione di tutte le parti interessate;

## **VISTO**

il comma 2 dell'art. 5 D.lgs. cit., a norma del quale «Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione»;

## **PRESO ATTO**

che, all'esito dei contatti intercorsi con la Regione Marche, sia per le vie brevi che a mezzo posta elettronica ordinaria, è emersa la necessità di sottoporre il piano de quo, ai fini della sua approvazione, alla valutazione ambientale strategica nazionale (di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'ora in avanti "MASE"), attesa la non univoca interpretazione del testo normativo. Si sottolinea che, in questa circostanza, le Regioni Marche e Abruzzo rivestono una posizione eccezionale, in quanto, per quanto di conoscenza, sono le uniche ad aver prescritto ad una Autorità di Sistema Portuale di sottoporre il piano al Ministero per la valutazione ambientale strategica, mentre le altre Regioni hanno conservato la competenza regionale in materia. Tale distinzione si fonda su un'interpretazione specifica delle norme applicabili.

## **CONSIDERATO**

che il suddetto orientamento è stato giustificato in ragione dell'interpretazione del combinato disposto dell'art. 5 D.lgs. 197/2021, nonché del D.lgs. 152/2006, parte seconda, Titolo II (rubricato Valutazione ambientale strategica: artt. 12-18);

## **RITENUTO**

che l'approvazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (nell'ambito del quale vengono determinate le tariffe a carico delle navi che conferiscono i rifiuti agli impianti portuali, a copertura dei costi di gestione di questi ultimi), ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 8 e dell'Allegato IV D.lgs. 197/2021 rappresenta una condicio sine qua non ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di ritiro rifiuti dalle navi;

## **PRESO ATTO**

che, con nota dell'ANSEP UNITAM (Associazione Nazionale delle Imprese per i Servizi Ecologici Portuali e la tutela dell'Ambiente Marino) del 07/02/2022, sono stati segnalati profili di contraddittorietà, sia estrinseca con il diritto eurounitario (segnatamente, tra l'art. 8, comma 8 D.lgs. 197/2021 e l'art. 8, comma 2 Dir. 2019/883/UE), sia intrinseca (tra il comma 8 ed il comma 2 dell'art. 8 D.lgs. 197/2021), laddove, da un lato viene previsto che le navi paghino la tariffa «indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta», mentre dall'altro, con riferimento alle navi «in servizio di linea che

effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento»;

**RILEVATO** che tale asserito profilo di contraddittorietà, oltre ai profili di illegittimità, rischierebbe di determinare «inevitabili ripercussioni economiche e finanziarie nei porti caratterizzati prevalentemente da traffici di linea, tra cui, in primis, proprio il porto di Ancona, dove tale tipologia rappresenta più del 50% del traffico totale»;

**CONSIDERATO** che, tuttavia, il comma 8 dell'art. 8 D.lgs. 197/2021 prevede che le Autorità competenti (ovverosia, le Autorità di Sistema Portuale, ove istituite, o, altrimenti, le Autorità Marittime) «*definiscono [...] eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati*»;

**RITENUTO** che tale meccanismo perequativo presuppone un coordinamento tra le Autorità di Sistema Portuale, allo stato attuale, assente con riferimento alla problematica di che trattasi;

**VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (d'ora in avanti, MIMS) prot.26842 del 25/08/2022, con cui sono state segnalate al MITE alcune criticità derivanti dall'applicazione del D.lgs. 197/2021 a seguito delle modifiche introdotte nel riparto di competenze tra Amministrazione marittima e Autorità di sistema portuale, segnatamente con riferimento all'art. 9, comma 2 (applicazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea e riparto di competenze tra Autorità di Sistema Portuale e Autorità Marittima);

**CONSIDERATO** che, secondo quanto evidenziato dal MIMS, «il decreto legislativo n.197/2021 ha assegnato alle Autorità di sistema portuale il rilascio dei certificati di esenzioni (articolo 9, comma 2), necessari perché l'Autorità marittima conceda l'esenzione alle navi di linea; tuttavia, è stato segnalato dalle Associazioni degli armatori che, nella pratica, i suddetti certificati non vengono rilasciati dagli Enti portuali e che, di conseguenza, le Autorità marittime non possono concedere l'esenzione alle predette tipologie di navi»;

**RILEVATO** che, tra l'altro, sempre secondo l'avviso del MIMS, dal momento che la norma in esame prevede «[...] quale condizione aggiuntiva, ai fini dell'esenzione dal conferimento in un determinato porto, l'obbligo per la compagnia che effettua un servizio di linea di stipulare un contratto con uno degli erogatori del servizio di raccolta rifiuti, attivo in uno dei porti scalati, da notificare successivamente alle Autorità competenti dei singoli approdi interessati [...] è stato segnalato il non semplice soddisfacimento di quanto richiesto, per le difficoltà che, a volte, le imprese di navigazione incontrano a livello locale»;

**CONSIDERATO** che la problematica di che trattasi, strettamente consequenziale a quella di cui al comma 8 dell'art. 8 (esaminata nelle premesse precedenti, in relazione al fatto che le navi di linea non sarebbero tenute a pagare alcuna tariffa nei porti in cui non conferiscono i rifiuti) «comporta, di fatto, la perdita dello status di navi



di linea a servizi di collegamento marittimo che, storicamente, sono sempre stati definiti come tali e hanno usufruito dell'esenzione, comportando, di conseguenza, un aggravio economico a carico delle predette imprese, sia perché la tariffa per le navi in esenzione è tendenzialmente minore rispetto a quella ordinaria, sia per l'incremento dei costi amministrativi di gestione delle pratiche di deroga da svolgere per ogni scalo»;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, permangono le criticità sopra evidenziate;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 169 del 27/09/2022 con cui è stato avviato il procedimento relativo all'intervento denominato "*Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale – Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti*", nonché della procedura per l'affidamento in appalto dei servizi di ingegneria per aggiornamento dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per i porti di competenza del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e le relative V.A.S.;

**VISTA** la risposta ad interpello del MITE prot.65963 del 26/05/2022 con cui è stato chiarito che «al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità [...] la cessazione dell'efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti – è subordinata all'approvazione ed all'entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti "conseguenziali" emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti»;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 205 del 31/10/2022 con cui è stata decretata la prosecuzione tecnica della "*Concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi*" fino alla data del 31/10/2023 ed il nulla osta all'utilizzazione delle aree demaniali marittime ancillari al servizio, di cui alla concessione demaniale n. 26/2014 (atti di subingresso n. 00/03/2020, Rep. N. 1585 e n. 00/4/2020, Rep. 1673), nelle more del perfezionamento del procedimento ad istanza di parte (pervenuta in data 28/10/2022) per la variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. della durata temporale della succitata concessione demaniale fino alla data del 31/10/2023.

**VISTA** la concessione demaniale suppletiva portante n. 00-9/2023 reg. rep. 2060 rilasciata a favore della Garbage Ancona S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI, recante variazione della durata della concessione d.m. n. n. 26/2014, reg. rep. n. 904 e relative licenze di subingresso n. 00-03/2020 del 08/06/2020, rep. 1585 e n. 00-04/2020 del 14/09/2020, rep. 1673, fino al 31/10/2023 fino al 31/10/2023 in ragione della proroga della concessione di servizio disposta con il Decreto sopra richiamato;

**VISTA** la concessione demaniale suppletiva portante n. 00-10/2023 reg. rep. 2061 rilasciata a favore della Garbage Ancona S.r.l., recante variazione della durata della concessione d. m. n. 30/2019, reg. rep. n. 1528 e relative licenze di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558, fino al 31/10/2023 in quanto strettamente riconnessa all'esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi oggetto della Concessione prorogata con il Decreto sopra richiamato;

**RITENUTO** che le difficoltà di concreta attuazione del D.lgs. 197/2021 – sia in ragione di profili di criticità dal punto di vista interpretativo, sia della mancanza di coordinamento tra le varie Autorità di Sistema Portuale, che potranno essere verosimilmente superati, soltanto nel momento in cui tutti i piani di raccolta di rifiuti saranno approvati – unitamente all'assoluta necessità di garantire, onde garantire il superiore interesse della tutela ambientale, impongono la necessità di proseguire senza soluzione di continuità il servizio di ritiro di rifiuti dalle navi, nelle more dell'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti;

**RITENUTO** congruo che la durata temporale di tale prosecuzione tecnica sia di almeno ventiquattro mesi per consentire la finalizzazione della procedura di valutazione ambientale strategica presso il Ministero competenze, l'individuazione di un regime tariffario, l'indizione della procedura di gara aperta per l'individuazione del gestore degli impianti portuali dei porti di competenza dell'Autorità;

**VISTA** la nota prot. U 17993 del 24.10.2023, con cui è stata richiesta alla Garbage Ancona S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI affidataria della concessione del servizio di che trattasi, la disponibilità alla prosecuzione tecnica del medesimo fino al 31/10/2025;

**PRESO ATTO** che, con comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata del 27/10/2023 (acquisite in pari data al prot. e al prot.18243) la Garbage Ancona S.r.l., in qualità di mandataria dell'ATI sopra declinata, ha, rispettivamente, confermato la disponibilità alla prosecuzione tecnica del servizio di che trattasi fino alla data del 31/10/2025 alle medesime condizioni contrattuali di cui al Capitolato ed alla relativa offerta economica, e con note assunte al prot. 18299 e 18300 del 27/10/2023 ha richiesto la variazione ai sensi dell'art. 24 Reg. cod. nav. dell'estensione temporale rispettivamente della concessione demaniale n. 26/2014 (atto di subingresso n. 00-04/2020, Rep.1673) e della concessione 30/2019 reg. rep. n. 1528 (atto di subingresso n. 00-02/2020, Rep. 1558) ancillari al servizio di che trattasi fino alla data di scadenza della prosecuzione tecnica di quest'ultimo (31/10/2025);

**CONSIDERATO** che, trattandosi di concessione di servizio, dal presente atto non derivano oneri a carico di questo Ente

**RITENUTO** per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorio, che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## DECRETA



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

### **Art. 1**

La prosecuzione tecnica della “*Concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi*” fino alla data del 31/10/2025 e, conseguentemente, il nulla osta all'utilizzazione delle aree demaniali marittime ancillari al servizio, di cui alla concessione demaniale n. 26/2014 (atti di subingresso n. 00/03/2020, Rep. N. 1585 e n. 00/4/2020, Rep. 1673), e concessione demaniale n. 30/2019 (atto di subingresso n- 00-2/2020 rep. 1558) nelle more del perfezionamento dei procedimenti ad istanza di parte (di cui alle note prot. 18299 e prot. 18300 del 27/10/2023) per la variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. della durata temporale dei succitati titoli demaniali fino alla data del 31/10/2025.

### **Art. 2**

Di pubblicare il presente provvedimento, nei modi prescritti, nella pertinente sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, di inviare al Responsabile amministrativo per i conseguenti adempimenti giuscontabili nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la integrità e trasparenza, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

**IL PRESIDENTE**

**Ing. Vincenzo Garofalo**

*Firmato digitalmente*

**Visto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Salvatore Minervino**

*Firmato digitalmente*

**OGGETTO:** Prosecuzione tecnica concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi fino al 31/10/2025 nelle more dell'approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Ancona e variazione durata concessione demaniale asservita al servizio fino alla data del 31/10/2025.

### **IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** (nominato con Decreto del Presidente n.205 del 2022)

- **VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n.84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n.169 di “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, in attuazione dell’art.8, comma 1 lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l’art. 6 comma 5 della l. 84/94 e ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- **CONSIDERATO** che l’art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- **CONSIDERATO** che all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, subentrata all’Autorità Portuale di Ancona, sono state attribuite competenze che si estendono ai porti di Pesaro, Ortona, San Benedetto del Tronto e Pescara oltre a quelle preesistenti relative ai porti di Ancona e Falconara Marittima;
- **CONSIDERATO**, altresì, che all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a seguito della entrata in vigore della legge n.108 del 05/08/2022 (G.U. serie generale n.182 – Suppl. Ordinario n. 29), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, l’infrastruttura portuale di Vasto viene definitivamente annessa alle competenze dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale;
- **VISTO** il vigente programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, approvato unitariamente al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 1 del 31.01.2023;

- **VISTO** il combinato disposto degli artt. 6, commi 1, lettera c) e 5 L. 84/1994 (nella versione precedente all'entrata in vigore dei D.lgs. 169/2016 e 232/2017), 1, lettera B) D.M. 14/11/1994 (abrogato dall'art. 15, comma 12 D.lgs. 232/2017), 232, comma 1 D.lgs. 152/2006, 4 e 5 D.lgs. 182/2003 (decreto abrogato dall'art. 19, comma 1 D.lgs. 197/2021) e del "Piano di gestione dei rifiuti del porto di Ancona" redatto dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 182/2003 approvato dalla Giunta della Regione Marche con Deliberazione n 1513 in data 29/10/2012, recante la disciplina relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, nonché al servizio di ritiro degli stessi;
- **VISTA** la Delibera del Commissario dell'Autorità Portuale di Ancona n. 13 del 17/03/2014, con cui, previo parere favorevole del Comitato Portuale in ordine alla documentazione di gara, espresso con Deliberazione n. 17 del 29/11/2013, è stato disposto l'avvio del procedimento volto all'affidamento della "Concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi" (in ossequio alla disciplina normativa richiamata nella precedente premessa applicabile, razione temporis) mediante procedura aperta, in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 163/2006, «da esprimersi mediante il ribasso percentuale massimo da applicare sulle tariffe [determinate ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 2 e dell'Allegato IV D.lgs. 182/2003] riportate nel Capitolato speciale riferito alla presente concessione»;
- **VISTA** la Delibera del Commissario dell'Autorità Portuale di Ancona n. 85 del 04/08/2014 con cui è stata aggiudicata in via definitiva la concessione, della durata di otto anni del servizio de quo all'ATI Garbage Service S.r.l. (capogruppo mandataria), Fulmar Servizi Marittimi Ecologici S.r.l. e Carbonafta & Carbometalli S.r.l. (mandanti);
- **VISTA** la concessione demaniale marittima n. 26/2014 Registro Concessioni, n. 904 del Repertorio rilasciata alla Garbage Service S.r.l. (in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria del servizio) dall'Autorità Portuale di Ancona in data 15/10/2014, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto (richiamato dal punto n. 10) del medesimo atto di concessione demaniale), relativo alla procedura di gara richiamata nelle premesse precedenti, per un'estensione complessiva di mq. 1.200,00, ripartita nelle tre porzioni di superfici di seguito specificate:
  - Area scoperta di mq 500 sita al Molo Sud, per esercitare il servizio di ritiro dei rifiuti solidi e liquidi alle navi ormeggiate nel porto di Ancona e presso le rade di Ancona e Falconara, i terminali petroliferi, da svolgere ai sensi del Capitolato Allegato;
  - Area recintata di mq. 200,00 detta "isola ecologica", ubicata in zona ex scalo Morini adibita allo stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - Area recintata di mq. 500,00, sita all'interno del comprensorio industriale ex Tubimar adibita al recupero dei rifiuti non pericolosi (carta, vetro, plastica);
- **VISTO** l'atto ricognitivo e di conferma di Associazione Temporanea di Imprese sottoscritto in data 16/07/2020 tra Garbage Ancona S.r.l. (capogruppo mandataria), Fulmar Barcaoli Ancona S.r.l. e Carbonafta & Carbometalli S.r.l. (mandanti) in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio Scoccianti di Ancona Repertorio 43.974 Raccolta n. 21.793 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona il 21/07/2020 al n. 4477, Serie 1T;

- **VISTO** l'atto di subingresso n. 00/3/2020 Registro concessioni, Rep. N. 1585 dell'8/06/2020, con cui è stato autorizzato il subentro della Società Fulmar Barcaioli Ancona S.r.l., nella concessione demaniale marittima n. 26/2014 Registro concessioni, n. 904 Repertorio;
- **VISTO** l'atto di subingresso n. 00/4/2020 Registro concessioni, Rep. N. 1673 del 14/09/2020, con cui è stato autorizzato il subentro della Società Garbage Ancona S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI richiamata nella precedente premessa, nella concessione demaniale marittima n. 26/2014 Registro concessioni, n. 904 Repertorio;
- **VISTA** la concessione demaniale marittima portante n. 30/2019 del 13/11/2019 reg. rep. 1923 e riconnessa licenza suppletiva portante n. 00-7/2020 del 01/04/2022 reg. rep. 1923 rilasciata alla società rilasciata alla Garbage Service S.r.l. allo scopo di utilizzare un tratto di suolo demaniale di mq 600,00 nei pressi della banchina n. 19 da adibire a sosta automezzi e cassoni per rifiuti, oltre che posizionare n. 2 container reefer;
- **VISTO** l'atto di subingresso n. 00-2/2020 del 06/03/2020 reg. rep. 1558 con cui è stato autorizzato il subentro della Società Garbage Ancona S.r.l., nella concessione demaniale marittima n. 30/2019 del 13/11/2019 reg. rep. 1923
- **VISTO** l'art. 15, comma 12 D.lgs. 232/2017, recante abrogazione del D.M. 14/11/1994;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 172 del 30/07/2020, con cui, previo parere favorevole del Comitato di Gestione, espresso con Deliberazione n. 32 del 30/06/2020, è stato individuato, tra gli altri, nel novero dei servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) L. 84/1994, il ritiro dei rifiuti da nave, in quanto disciplinato dalla normativa speciale recata dall'art. 232 D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 182/2003;
- **CONSIDERATO** che il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 (il cui art. 19, comma 1 ha disposto l'abrogazione del D.lgs. 182/2003), relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi e che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 197/2021 le Autorità competenti (Autorità di Sistema Portuale) predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, assicurando la consultazione di tutte le parti interessate;
- **VISTO** il comma 2 dell'art. 5 D.lgs. cit., a norma del quale «Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione»;
- **PRESO ATTO** che, all'esito dei contatti intercorsi con la Regione Marche, sia per le vie brevi che a mezzo posta elettronica ordinaria, è emersa la necessità di sottoporre il piano de quo, ai fini della sua approvazione, alla valutazione ambientale strategica nazionale (di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'ora in avanti "MASE"), attesa la non univoca interpretazione del testo normativo. Si sottolinea che, in questa circostanza, le Regioni Marche e Abruzzo rivestono una posizione eccezionale, in quanto, per quanto di conoscenza, sono le uniche ad aver prescritto ad una Autorità di Sistema Portuale di sottoporre il piano al Ministero per la valutazione ambientale strategica, mentre le altre Regioni hanno conservato la

competenza regionale in materia. Tale distinzione si fonda su un'interpretazione specifica delle norme applicabili.

- **CONSIDERATO** che il suddetto orientamento è stato giustificato in ragione dell'interpretazione del combinato disposto dell'art. 5 D.lgs. 197/2021, nonché del D.lgs. 152/2006, parte seconda, Titolo II (rubricato Valutazione ambientale strategica: artt. 12- 18);
- **CONSIDERATO CHE**
  - è entrata in vigore la legge 17 maggio 2022, n. 60 cd Legge Salvamare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n. 13, recante «*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare*»;
  - con la predetta legge 60/22 il legislatore nazionale ha introdotto specifiche misure volte, per un verso, al contrasto della dispersione dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e, per un altro, alla corretta gestione degli stessi, contribuendo in tal modo al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione di tale fenomeno;
  - relativamente alla tariffazione dei servizi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, la legge Salvamare ha previsto al co. 7 dell'art. 2, che «*Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.*»;
  - a tale scopo, ha stabilito che «*l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (...) disciplini i criteri e le modalità per la definizione della [citata] componente (...) e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti*». All'Autorità è attribuita altresì l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della menzionata componente tariffaria (articolo 2, comma 8).
  - con Deliberazione 21 giugno 2022 271/2022/R/RIF, ARERA ha avviato il Procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n.60;
  - con Deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF ARERA è stata istituita la componente perequativa UR<sub>1a</sub>, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo TARI o per la tariffa corrispettiva.
  - proprio in ordine alle finalità specificate in precedenza, occorre assicurare il mantenimento dell'area di raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati provenienti dalle imbarcazioni da pesca che toccano i porti di competenza, in modo da poter consentire il conferimento, il monitoraggio e il successivo smaltimento degli stessi;
  - i nuovi piani di gestione dei rifiuti devono tenere in debito conto delle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge Salvamare;

- **RITENUTO** che l'approvazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (nell'ambito del quale vengono determinate le tariffe a carico delle navi che conferiscono i rifiuti agli impianti portuali, a copertura dei costi di gestione di questi ultimi), ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 8 e dell'Allegato IV D.lgs. 197/2021 rappresenta una condicio sine qua non ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di ritiro rifiuti dalle navi;
- **PRESO ATTO** che, con nota dell'ANSEP UNITAM (Associazione Nazionale delle Imprese per i Servizi Ecologici Portuali e la tutela dell'Ambiente Marino) del 07/02/2022, sono stati segnalati profili di contraddittorietà, sia estrinseca con il diritto eurounitario (segnatamente, tra l'art. 8, comma 8 D.lgs. 197/2021 e l'art. 8, comma 2 Dir. 2019/883/UE), sia intrinseca (tra il comma 8 ed il comma 2 dell'art. 8 D.lgs. 197/2021), laddove, da un lato viene previsto che le navi paghino la tariffa «indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta», mentre dall'altro, con riferimento alle navi «in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento»;
- **RILEVATO** che tale asserito profilo di contraddittorietà, oltre ai profili di illegittimità, rischierebbe di determinare «inevitabili ripercussioni economiche e finanziarie nei porti caratterizzati prevalentemente da traffici di linea, tra cui, in primis, proprio il porto di Ancona, dove tale tipologia rappresenta più del 50% del traffico totale»;
- **CONSIDERATO** che, tuttavia, il comma 8 dell'art. 8 D.lgs. 197/2021 prevede che le Autorità competenti (ovverosia, le Autorità di Sistema Portuale, ove istituite, o, altrimenti, le Autorità Marittime) «definiscono [...] eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati»;
- **RITENUTO** che tale meccanismo perequativo presuppone un coordinamento tra le Autorità di Sistema Portuale, allo stato attuale, assente con riferimento alla problematica di che trattasi;
- **VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (d'ora in avanti, MIMS) prot.26842 del 25/08/2022, con cui sono state segnalate al MITE alcune criticità derivanti dall'applicazione del D.lgs. 197/2021 a seguito delle modifiche introdotte nel riparto di competenze tra Amministrazione marittima e Autorità di sistema portuale, segnatamente con riferimento all'art. 9, comma 2 (applicazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea e riparto di competenze tra Autorità di Sistema Portuale e Autorità Marittima);
- **CONSIDERATO** che, secondo quanto evidenziato dal MIMS, «il decreto legislativo n.197/2021 ha assegnato alle Autorità di sistema portuale il rilascio dei certificati di esenzioni (articolo 9, comma 2), necessari perché l'Autorità marittima conceda l'esenzione alle navi di linea; tuttavia, è stato segnalato dalle Associazioni degli armatori che, nella pratica, i suddetti certificati non vengono rilasciati dagli Enti portuali e che, di conseguenza, le Autorità marittime non possono concedere l'esenzione alle predette tipologie di navi»;
- **RILEVATO** che, tra l'altro, sempre secondo l'avviso del MIMS, dal momento che la norma in esame prevede «[...] quale condizione aggiuntiva, ai fini dell'esenzione dal conferimento in un determinato porto, l'obbligo per la compagnia che effettua un servizio di linea di stipulare un contratto con uno degli erogatori del servizio di raccolta rifiuti, attivo in uno dei porti scalati, da notificare successivamente alle Autorità competenti dei singoli approdi interessati [...] è stato

segnalato il non semplice soddisfacimento di quanto richiesto, per le difficoltà che, a volte, le imprese di navigazione incontrano a livello locale»;

- **CONSIDERATO** che la problematica di che trattasi, strettamente consequenziale a quella di cui al comma 8 dell'art. 8 (esaminata nelle premesse precedenti, in relazione al fatto che le navi di linea non sarebbero tenute a pagare alcuna tariffa nei porti in cui non conferiscono i rifiuti) «comporta, di fatto, la perdita dello status di navi di linea a servizi di collegamento marittimo che, storicamente, sono sempre stati definiti come tali e hanno usufruito dell'esenzione, comportando, di conseguenza, un aggravio economico a carico delle predette imprese, sia perché la tariffa per le navi in esenzione è tendenzialmente minore rispetto a quella ordinaria, sia per l'incremento dei costi amministrativi di gestione delle pratiche di deroga da svolgere per ogni scalo»;
- **VISTA** la risposta ad interpello del MITE prot.65963 del 26/05/2022 con cui è stato chiarito che «al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità [...] la cessazione dell'efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti – è subordinata all'approvazione ed all'entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti»;
- **VISTO** il decreto del Presidente n. 205 del 31/10/2022 con cui è stata decretata la prosecuzione tecnica della “*Concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi*” fino alla data del 31/10/2023 ed il nulla osta all'utilizzazione delle aree demaniali marittime ancillari al servizio, di cui alla concessione demaniale n. 26/2014 (atti di subingresso n. 00/03/2020, Rep. N. 1585 e n. 00/4/2020, Rep. 1673), nelle more del perfezionamento del procedimento ad istanza di parte (pervenuta in data 28/10/2022) per la variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. della durata temporale della succitata concessione demaniale fino alla data del 31/10/2023.
- **VISTO** il Decreto Presidenziale n. 169 del 27/09/2022 con cui è stato avviato il procedimento relativo all'intervento denominato “*Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale – Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti*”, nonché della procedura per l'affidamento in appalto dei servizi di ingegneria per aggiornamento dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per i porti di competenza del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e le relative V.A.S.;
- **VISTO** il Decreto Presidenziale n. 243 del 05/12/2022 con cui è stato affidato in appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, il servizio denominato “*Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Aggiornamento piani di raccolta e di gestione dei rifiuti*” alla società SIMAM Spa, con sede in via Cimabue 11/2 60019 Senigallia (Ancona), Partita IVA n. 01372130425 per un ammontare di euro 94.921,20 (diconsi novantaquattromilanovecentoventuno virgola venti) oltre IVA, quale corrispettivo per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - la assistenza e la redazione degli elaborati per le procedure di verifiche di assoggettabilità a valutazione di assoggettabilità e V.A.S. per tutti i porti di competenza in conformità al D.Lgs. 152/06, compresa la VINCA per il porto di Pesaro;
  - l'aggiornamento dei Piani di gestione e raccolta dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 197/2021 e della Legge n. 60 del 17/05/2022 (“Salvamare”) per i



porti di competenza (Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Ortona, Pescara e Vasto);

- la predisposizione dei documenti di gara ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la concessione di servizi per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed accidentalmente pescati, in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.

- **CONSIDERATO** che ad oggi l'impresa ha prodotto i rapporti di valutazione ambientale strategica e le bozze dei piani di gestione dei rifiuti;
- **DATO ATTO CHE** con verbale del 14.03.2023 è stata disposta la sospensione del servizio in quanto non sono ancora disponibili tutti i dati storici e previsionali dei rifiuti di tutti i porti di competenza, essenziali per dimensionare gli impianti portuali, né sono stati acquisiti i dati di spesa necessari per stabilire un criterio di tariffe equo da applicare alle navi che fanno scalo nei porti di competenza;
- **CONSIDERATO CHE** è attualmente in corso un censimento dei dati necessari per effettuare previsioni per tutti i porti di competenza e per determinare un criterio di gestione delle tariffe degli impianti portuali al fine di garantire la sostenibilità del piano economico-finanziario relativo a ciascuna infrastruttura portuale;
- **VISTA** la concessione demaniale suppletiva portante n. 00-9/2023 reg. rep. 2060 rilasciata a favore della Garbage Ancona S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI, recante variazione della durata della concessione d.m. n. n. 26/2014, reg. rep. n. 904 e relative licenze di subingresso n. 00-03/2020 del 08/06/2020, rep. 1585 e n. 00-04/2020 del 14/09/2020, rep. 1673, fino al 31/10/2023 in ragione della proroga della concessione di servizio disposta con il Decreto presidenziale n. 205/2022 sopra richiamato;
- **VISTA** la concessione demaniale suppletiva portante n. 00-10/2023 reg. rep. 2061 rilasciata a favore della Garbage Ancona S.r.l., recante variazione della durata della concessione d. m. n. 30/2019, reg. rep. n. 1528 e relative licenze di subingresso n. 00-02/2020 del 06/03/2020, rep. 1558, fino al 31/10/2023 in quanto strettamente riconnessa all'esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi oggetto della Concessione prorogata con il Decreto presidenziale n. 205/2022 sopra richiamato;
- **RITENUTO** che le difficoltà di concreta attuazione del D.lgs. 197/2021 – sia in ragione di profili di criticità dal punto di vista interpretativo, sia della mancanza di coordinamento tra le varie Autorità di Sistema Portuale, che potranno essere verosimilmente superati, soltanto nel momento in cui tutti i piani di raccolta di rifiuti saranno approvati – unitamente all'assoluta necessità di garantire, onde garantire il superiore interesse della tutela ambientale, impongono la necessità di proseguire senza soluzione di continuità il servizio di ritiro di rifiuti dalle navi, nelle more dell'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti;
- **RITENUTO** congruo che la durata temporale di tale prosecuzione tecnica sia di almeno ventiquattro mesi per consentire la finalizzazione della procedura di valutazione ambientale strategica presso il Ministero competenze, l'individuazione di un regime tariffario, l'indizione della

procedura di gara aperta per l'individuazione del gestore degli impianti portuali dei porti di competenza dell'Autorità;

- **VISTA** la nota prot. U 17993 del 24.10.2023, con cui è stata richiesta alla Garbage Ancona S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI affidataria della concessione del servizio di che trattasi, la disponibilità alla prosecuzione tecnica del medesimo fino al 31/10/2025;
- **PRESO ATTO** che, con comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata del 27/10/2023 (acquisite in pari data al prot. al prot.18243) la Garbage Ancona S.r.l., in qualità di mandataria dell'ATI sopra declinata, ha, rispettivamente, confermato la disponibilità alla prosecuzione tecnica del servizio di che trattasi fino alla data del 31/10/2025 alle medesime condizioni contrattuali di cui al Capitolato ed alla relativa offerta economica, e con note assunte al prot. 18299 e 18300 del 27/10/2023 ha richiesto la variazione ai sensi dell'art. 24 Reg. cod. nav. dell'estensione temporale rispettivamente della concessione demaniale n. 26/2014 (atto di subingresso n. 00-04/2020, Rep.1673) e della concessione 30/2019 reg. rep. n. 1528 (atto di subingresso n. 00-02/2020, Rep. 1558) ancillari al servizio di che trattasi fino alla data di scadenza della prosecuzione tecnica di quest'ultimo (31/10/2025);
- **CONSIDERATO** che, trattandosi di concessione di servizio, dal presente atto non derivano oneri a carico di questo Ente;
- **RITENUTO** per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorio, che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'"*Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*" approvato con delibera del commissario straordinario n. 2/2022;
- **VISTO** il vigente "*Regolamento di Amministrazione e contabilità*" di questo Ente approvato dal Ministero vigilante in data 25.06.2007 e le successive prescrizioni operative approvate con Decreto N.120 del 03/08/2022;
- **VISTO** il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario in corso di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

**PROPONE**

1. La prosecuzione tecnica della "*Concessione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle nav*" fino alla data del 31/10/2025 e, conseguentemente, il nulla osta all'utilizzazione delle aree demaniali marittime ancillari al servizio, di cui alla concessione demaniale n. 26/2014 (atti di subingresso n. 00/03/2020, Rep. N. 1585 e n. 00/4/2020, Rep. 1673), e concessione demaniale n. 30/2019 (atto di subingresso n- 00-2/2020 rep. 1558) nelle more del perfezionamento dei procedimenti ad istanza di parte (di cui alle note prot. 18299 e prot. 18300 del 27/10/2023) per la variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. della durata temporale dei succitati titoli demaniali fino alla data del 31/10/2025.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

2. Di pubblicare il presente provvedimento, nei modi prescritti, nella pertinente sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, di inviare al Responsabile amministrativo per i conseguenti adempimenti giuscontabili nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la integrità e trasparenza, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**  
**Dott. Ing. Gianluca Pellegrini**

**Il Funzionario Responsabile**  
**Demanio Imprese e Lavoro portuale**  
(Responsabile ex decreto 246/2023 del  
procedimento di cui all’art. 24 Reg. Cod. Nav.)  
**Dott.ssa Chiara Gusella**